

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1404 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto del genere *Lonicera* L. originarie della Turchia e alcune piante da impianto appartenenti alla specie *Malus domestica* originarie della Moldova

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione ⁽²⁾ istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti ad alto rischio.
- (3) A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi sono stati inseriti nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Tra tali generi e specie figurano anche i generi *Lonicera* L. e *Malus* Mill.
- (4) Il 27 novembre 2019 la Turchia ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell'Unione di piante da impianto in vaso, di due-quattro anni, con radici, appartenenti alle specie *Lonicera x bella*, *Lonicera caprifolium*, *Lonicera caucasica*, *Lonicera etrusca*, *Lonicera fragrantissima*, *Lonicera hellenica*, *Lonicera japonica*, *Lonicera ligustrina*, *Lonicera sempervirens* e *Lonicera tatarica* (di seguito denominate «specie specificate di *Lonicera*»). Tale richiesta era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.
- (5) Il 25 novembre 2021 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto in vaso appartenenti alle specie specificate di *Lonicera* originarie della Turchia ⁽⁴⁾. Tale parere scientifico riguarda la valutazione dei rischi per le piante da impianto in vaso appartenenti alle specie specificate di *Lonicera* di massimo quattro anni. L'Autorità ha individuato *Lopholeucaspis japonica*, *Meloidogyne chitwoodi* e *Bemisia tabaci* (popolazioni europee) quali organismi nocivi pertinenti

⁽¹⁾ GUL 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 7).

⁽⁴⁾ EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2022. «Parere scientifico sulla valutazione del rischio della merce per le piante in vaso delle specie specificate di *Lonicera* originarie della Turchia». *EFSA Journal* 2022;20(1):7014, 56 pagg. (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7014>).

per dette piante da impianto, ha valutato le misure di mitigazione dei rischi descritte nel fascicolo per tali organismi nocivi e ha stimato la probabilità che dette piante siano indenni da tali organismi nocivi. *Lopholeucaspis japonica* e *Meloidogyne chitwoodi* figurano nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ⁽⁵⁾, mentre la *Bemisia tabaci* (popolazioni europee) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette in conformità all'allegato III del medesimo regolamento di esecuzione.

- (6) Il 4 marzo 2020 la Moldova ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell'Unione di piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, appartenenti alla specie *Malus domestica*. Tale richiesta era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.
- (7) Il 22 febbraio 2022 l'Autorità ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto innestate appartenenti alla specie *Malus domestica* originarie della Moldova ⁽⁶⁾. L'Autorità ha individuato lo *Xiphinema rivesi* (popolazioni non UE) quale organismo nocivo pertinente per tali piante da impianto, ha valutato le misure di mitigazione dei rischi descritte nel fascicolo per tale organismo nocivo e ha stimato la probabilità che dette piante siano indenni da tale organismo nocivo. Lo *Xiphinema rivesi* (popolazioni non UE) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in conformità all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
- (8) Sulla base di tali pareri il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nell'Unione di piante da impianto, di massimo quattro anni, con radici e in substrato colturale, appartenenti alle specie *Lonicera x bella*, *Lonicera caprifolium*, *Lonicera caucasica*, *Lonicera etrusca*, *Lonicera fragrantissima*, *Lonicera hellenica*, *Lonicera ligustrina*, *Lonicera sempervirens* e *Lonicera tatarica*, originarie della Turchia e di piante da impianto, di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie *Malus domestica*, originarie della Moldova è considerato accettabile, purché siano rispettate le rispettive prescrizioni particolari per l'importazione di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
- (9) Di conseguenza tali piante da impianto non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio e dovrebbero essere rimosse dall'elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
- (11) Data la natura invasiva della *Lonicera japonica*, è necessaria un'ulteriore valutazione dei rischi per determinarne l'impatto sulla biodiversità nell'Unione. L'importazione nell'Unione di piante da impianto appartenenti alla specie *Lonicera japonica* provenienti da tutti i paesi terzi dovrebbe pertanto continuare a essere vietata fino a quando non sarà stata effettuata la valutazione dei rischi.
- (12) Al fine di rispettare gli obblighi dell'Unione derivanti dall'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione mondiale del commercio ⁽⁷⁾, l'importazione delle specie specificate di *Lonicera* L. diverse da *Lonicera japonica*, originarie della Turchia e di piante da impianto, di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie *Malus domestica*, originarie della Moldova dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

⁽⁶⁾ EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2022. «Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante innestate appartenenti alla specie *Malus domestica* originaria della Moldova». *EFSA Journal* 2022;20(3):7021, 39 pagg. (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7021>).

⁽⁷⁾ Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (Accordo SPS) (adottato il 15 aprile 1994 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1995; UNTS, vol. 1867, pag. 493); Organizzazione mondiale del commercio, https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spisagr_e.htm

- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nella tabella di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, la seconda colonna «Descrizione» è così modificata:

- 1) la voce relativa a «*Lonicera* L.» è sostituita dalla seguente:

«*Lonicera* L. diverse da piante da impianto, di massimo quattro anni, con radici e in substrato colturale, appartenenti alle specie *Lonicera x bella*, *Lonicera caprifolium*, *Lonicera caucasica*, *Lonicera etrusca*, *Lonicera fragrantissima*, *Lonicera hellenica*, *Lonicera ligustrina*, *Lonicera sempervirens* e *Lonicera tatarica* originarie della Turchia»;

- 2) la voce «*Malus* Mill., diverse da piante da impianto, di uno-due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alla specie *Malus domestica* originarie della Serbia» è sostituita dalla seguente:

«*Malus* Mill., diverse da:

- piante da impianto, di uno-due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie *Malus domestica* originarie della Serbia; e
 - piante da impianto di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie *Malus domestica* originarie della Moldova».
-